



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 2743

Seduta del 22/12/2011

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

STEFANO MAULLU

MARCELLO RAIMONDI

MONICA RIZZI

GIOVANNI ROSSONI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

INTRODUZIONE DI NUOVI TITOLI DI VIAGGIO INTEGRATI D'AREA PROVINCIALE; VALORIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2011; DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEL TITOLO DI VIAGGIO INTEGRATO REGIONALE; MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2011; DETERMINAZIONI RELATIVE AI PIANI DI RIPARTO AGLI ENTI LOCALI DELLE RISORSE DESTINATE AL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS ADIBITO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE; DISCIPLINA DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI FINALIZZATI

Il Dirigente

Roberto Laffi

Il Direttore Generale Mario Rossetti

L'atto si compone di 32 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14 luglio 2009 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti" che:

- all'art. 2, comma, 1, lett. a), punto 17) prevede tra le finalità l'integrazione ed il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra i sistemi tariffari tramite l'introduzione di documenti unici di viaggio utilizzabili sui diversi vettori di trasporto pubblico regionale e locale;
- all'art. 2, comma, 1, lett. b) prevede il conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni territoriali, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione della funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;
- all'art. 27 prevede che la Regione garantisca l'integrazione dei sistemi tariffari, con l'obiettivo di incentivare il coordinamento tra i diversi modi e gestori di trasporto pubblico;

VISTO l'art. 2 del R.R. 23 luglio 2002 n. 5 che stabilisce che il modello tariffario integrato regionale, a partire dai titoli di viaggio obbligatori, preveda a regime l'integrazione tariffaria tra i diversi sistemi locali, con qualsiasi modalità effettuata;

VISTO l'art. 10 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale" della L.R. 23 dicembre 2010 n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2011", che stabilisce, tra l'altro, che:

- per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e un ulteriore miglioramento della qualità degli stessi, tenuto conto del necessario equilibrio economico del sistema, a partire dall'anno 2011, in deroga alla disciplina prevista dalla l.r. 11/2009 e dalle relative disposizioni attuative, la Giunta regionale può disporre un'idonea manovra tariffaria, previa adozione di:

a) emissione di titoli di viaggio che abilitino all'utilizzo integrato dei servizi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

trasporto pubblico regionale e locale;

- b) emissione di titoli di viaggio agevolati a favore dei nuclei familiari;
- c) introduzione di specifiche agevolazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio riservate ai titolari di abbonamento;
Gli Enti locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza (comma 5);

- gli enti locali competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, limitatamente a quanto necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 del medesimo articolo (comma 9);
- la Giunta regionale disciplina con apposito atto le caratteristiche e le modalità di emissione dei nuovi titoli di viaggio integrati e delle agevolazioni (comma 6);

RICHIAMATA la dgr n.1204 del 29 dicembre 2010 che, al fine di mitigare l'impatto della manovra tariffaria straordinaria, limitare le conseguenze sociali e garantire che i tagli delle risorse non incidano sulla qualità dei servizi ma si tenda, anzi ad un miglioramento, procede all'attuazione della manovra tariffaria, subordinando l'aumento – così come indicato all'art.10 L.R. 19/2010 – in deroga a quanto previsto dal Regolamento, all'introduzione delle nuove tariffe integrate ed agevolazioni tariffarie, volte a favorire la mobilità sui mezzi pubblici delle famiglie e l'utilizzo integrato dei mezzi di trasporto pubblico, nonché al raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, ed in particolare:

1. istituisce i seguenti nuovi titoli di viaggio integrati e agevolati:
 - "lo Viaggio in famiglia"
 - "lo Viaggio ovunque in Lombardia"
 - "lo Viaggio Treno Città"
2. prevede l'introduzione entro il 2011 dei titoli d'area integrati provinciali rinviandone a successivo atto la definizione delle caratteristiche;
3. prevede di compensare i tagli alle risorse e l'introduzione dei nuovi titoli di viaggio con una manovra tariffaria straordinaria e con l'efficientamento aziendale;
4. procede all'attuazione della manovra tariffaria straordinaria, comprensiva dell'adeguamento ordinario annuale previsto per l'anno 2011 dall'art. 11 del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regolamento, con le seguenti modalità:

- dal 1° febbraio 2011: aumento tariffario del 10% a condizione che vengano adottati da parte degli enti locali con apposito atto i nuovi titoli di viaggio agevolati ed integrati.

I nuovi titoli di viaggio devono essere emessi dal 1° febbraio ad eccezione dei titoli "lo Viaggio Trenocittà" e "lo Viaggio ovunque in Lombardia" plurigiornalieri e settimanali che devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di adozione degli atti deliberativi locali; gli accordi commerciali relativi ai titoli "lo Viaggio" Trenocittà sottoscritti devono essere inviati a Regione Lombardia e all'Ente titolare del contratto entro il 31 gennaio 2011;

Nel caso in cui i titoli "lo Viaggio" Trenocittà e "lo Viaggio" ovunque in Lombardia plurigiornalieri e settimanali non vengano emessi entro il termine sopra citato saranno applicate le seguenti misure:

- l'Ente locale non può dar corso all'ulteriore aumento del 10%;
- Regione provvederà all'esclusione del suddetto Ente dai successivi piani di riparto di eventuali risorse aggiuntive destinate al TPL; secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art.10 della l.r.n.19/2010 gli Enti Locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza ed introducendo comunque i nuovi titoli di viaggio agevolati sopra indicati.
- dal primo maggio 2011 un ulteriore aumento tariffario del 10%, che complessivamente porta ad un aumento tariffario fino al 20% rispetto alle tariffe previste dalla dgr n.431 del 5 agosto 2010, riconosciuto nel caso in cui le aziende raggiungano obiettivi di qualità dei servizi calcolati su indicatori definiti e misurabili che saranno individuati con successivo atto della Giunta Regionale. Tale atto definirà altresì le misure che saranno previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

RICHIAMATA la dgr n.1977 del 6 luglio 2011 che:

- dispone che l'aumento delle tariffe, inizialmente previsto dal primo maggio 2011, decorra, così come motivatamente proposto dalla Commissione ristretta e condiviso all'incontro del Tavolo per il trasporto pubblico locale del 31 maggio u.s., dal 1° agosto 2011, previa valutazione degli indicatori di qualità del servizio da parte di ciascun Ente Locale competente;
- rileva che Trenord, in accordo con i rappresentanti delle Associazioni ANAV ed AssTra, sta procedendo a sviluppare uno studio per un sistema tariffario integrato regionale;
- stabilisce che i titoli di viaggio integrati d'area provinciale, di cui alla dgr n.1204



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del 29 dicembre 2010, costituiscano parte integrante del sistema tariffario regionale e siano comunque introdotti entro il 31 dicembre 2011, secondo criteri e livelli tariffari da definirsi con successivo atto;

- prevede, all'Allegato A, tra gli indicatori che incidono sull'algoritmo per il calcolo dell'aumento tariffario 2012, l'introduzione entro il 31 dicembre 2011 dei titoli d'area integrati provinciali;

RITENUTO opportuno, ai sensi della L.R. n.19/2010 e come presentato al Tavolo TPL del 2 dicembre 2011 sulla base dello studio presentato da Trenord, individuare le caratteristiche dei titoli d'area integrati di livello provinciale di cui alla dgr n.1204/10 denominato "lo Viaggio ovunque in Provincia", definite dettagliatamente nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sulla base delle seguenti valutazioni:

- validità temporale mensile, essendo questa ad oggi la tipologia di abbonamento mediamente più utilizzata sui servizi di trasporto pubblico locale;
- ambito di validità coincidente con il confine geografico della singola provincia e non con la competenza amministrativa dei servizi, al fine di renderne più chiaro l'utilizzo da parte degli utenti; per le Province di Milano e di Monza e della Brianza, essendo i servizi ad oggi integrati in un unico sistema tariffario, il titolo provinciale è unico. Il titolo è valido su tutti i servizi di trasporto pubblico all'interno dell'ambito di validità del titolo;
- livello tariffario conveniente rispetto alla tariffa titolo integrato regionale pari a 99 euro, così come previsto dalla dgr n.1204/2010;
- coerenza rispetto ai livelli tariffari dei sistemi tariffari locali e ai titoli integrati TrenoCittà, in termini di utilità per l'utenza che effettua spostamenti entro i confini provinciali utilizzando più mezzi di trasporto;

RITENUTO opportuno stabilire che Trenord proceda alla definizione del layout dei titoli di viaggio "lo Viaggio ovunque in provincia", nonché alla relativa comunicazione, mediante forme concordate con i rappresentanti delle Associazioni ANAV e AssTra, a tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale in Lombardia.

Il layout deve, comunque, obbligatoriamente prevedere:

- il marchio di "Lombardia in Movimento"
- il logo "loViaggio"

secondo le specifiche previste dai rispettivi manuali d'uso del marchio.

Il titolo di viaggio provinciale è da utilizzare in affiancamento alla tessera gratuita "lo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

viaggio" di cui all'allegato D della dgr n.1204/10;

RITENUTO inoltre opportuno che, non essendo stati costituiti gli organismi locali di cui all'art. 6 del r.r. 5/2002 e considerata la competenza in materia tariffaria di Province e Comuni all'interno del quadro normativo di riferimento delineato dalle normative regionali, gli Enti competenti provvedano ad adottare tempestivamente il nuovo titolo di viaggio integrato con apposito atto, provvedendo altresì al suo recepimento all'interno del proprio sistema tariffario e dei contratti di servizio vigenti, nonché trasmetterlo alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dell'atto medesimo;

RILEVATA l'opportunità di comunicare adeguatamente le nuove agevolazioni tariffarie previste dal presente provvedimento e quindi di porre a carico degli Enti Locali e delle aziende tutte le attività necessarie a prevedere idonee forme di pubblicizzazione del nuovo titolo di viaggio con particolare attenzione alle rivendite, a bordo mezzo, tramite i siti internet aziendali e degli enti locali, nonché il materiale ordinario di pubblicizzazione dei livelli tariffari aziendali, utilizzando anche le informazioni messe a disposizione da Regione Lombardia nell'apposita pagina web, nonché i naming e loghi previsti nell'Allegato A;

CONSIDERATA altresì l'opportunità che gli Enti locali procedano, all'interno della delibera di adozione, alla verifica degli obblighi posti a carico delle aziende esercenti i servizi nel territorio di competenza, con particolare riguardo a quelli legati all'introduzione delle nuove agevolazioni di cui all'Allegato A, così come già previsto per i titoli agevolati e integrati introdotti con la dgr n.1204/2010;

CONSIDERATO che l'Allegato A della dgr n.1977/11 prevede tra gli indicatori per l'adeguamento ordinario 2012 l'introduzione dei titoli integrati d'area provinciale, le cui caratteristiche sono descritte dalla presente deliberazione, ponendo le seguenti condizioni:

- Il titolo dovrà essere venduto nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido;
- Le aziende dovranno inviare entro il 31 dicembre 2011 copia della convenzione sottoscritta da tutte le aziende oggetto di integrazione tariffaria; nella convenzione dovranno essere specificate la rete di vendita garantita, le modalità di riparto degli introiti e di gestione concordate;
- entro il 31 maggio 2012 Trenord dovrà fornire, per conto di tutte le aziende integrate, il dato del venduto dei titoli "lo viaggio ovunque in provincia" fino al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

30 aprile 2012, disarticolato per azienda emittitrice, nonché una relazione in merito alla rete di vendita messa a disposizione e la relativa campagna comunicativa attuata;

In caso di mancato rispetto di quanto sopra riportato, il titolo non sarà considerato "introdotto";

RITENUTO opportuno, valutata l'impossibilità di predisporre un'adeguata rete di vendita entro il 1° gennaio 2012, considerare "introdotto" il titolo anche nel caso in cui le aziende di trasporto garantiscano almeno la vendita attraverso il sistema di bigliettazione magnetico elettronico (SBME), oltre ad un punto vendita all'interno di ogni singola provincia dal 1° gennaio 2012 e che nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido sia disponibile il titolo di viaggio in uno dei supporti (SBME, SIPAX o cartaceo) entro il 1° febbraio 2012, nonché prevedere che le aziende inviino all'ente competente una relazione contenente le stesse informazioni già previste per la convenzione di cui al punto precedente, convenzione che potrà essere sottoscritta entro il 28 febbraio 2012;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto sperimentato per i titoli giornalieri e plurigiornalieri, garantire a tutte le aziende di trasporto la possibilità di stampare e vendere direttamente anche il nuovo titolo di viaggio "Io Viaggio ovunque in Provincia", concordando con Trenord i relativi formati, le caratteristiche anticounterfeiting e le modalità di rendicontazione reciproca del venduto;

RICHIAMATA la dgr n.1977/2011 che prevede la possibilità di stampare e vendere direttamente da parte di tutte le aziende il titolo di viaggio "Io Viaggio ovunque in Lombardia" mese, previa autorizzazione alla stampa dei titoli di viaggio rilasciata da Regione, sentita l'azienda Trenord;

RITENUTO opportuno, in coincidenza col termine della fase promozionale, semplificare le modalità di approvazione dei layout dei titoli di viaggio "Io Viaggio ovunque in Lombardia" demandando a Trenord la definizione di tali layout nonché la relativa comunicazione, mediante forme concordate con i rappresentanti delle Associazioni ANAV e AssTra, a tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale in Lombardia. Il layout deve, comunque, obbligatoriamente prevedere:

- il marchio di "Lombardia in Movimento"
- il logo "IoViaggio"



Regione Lombardia

LA GIUNTA

secondo le specifiche previste dai rispettivi manuali d'uso del marchio.

Il titolo di viaggio mensile è da utilizzare in affiancamento alla tessera gratuita "lo viaggio" di cui all'allegato D della dgr n.1204/10; su tale tessera deve essere garantita la possibilità di ricaricare, tramite le apposite emettitrici del sistema SBME, anche il titolo di viaggio IVOL settimanale;

RICHIAMATA la dgr n.1204/10 che prevede che la tariffa dell'abbonamento mensile "Treno-città" sia aggiornata dall'Ente competente sui servizi comunali, una sola volta all'anno, contestualmente alla modifica dei livelli tariffari delle sue due componenti;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'adeguamento della quota ferroviaria, che qualora i Comuni capoluogo non deliberino i livelli tariffari della quota urbana del titolo entro 60 giorni dalla decorrenza dell'aumento tariffario disposto dalla delibera annuale di adeguamento delle tariffe, Trenord possa procedere a modificare i livelli tariffari, applicando la metodologia prevista dalla dgr n.1204/10, adeguando la sola quota ferroviaria; qualora l'atto deliberativo del Comune capoluogo intervenga dopo i 60 giorni, la modifica dei livelli tariffari di "Treno-città" potrà comunque aver luogo;

CONSIDERATO che anche il nuovo titolo di viaggio integrato provinciale è emesso in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della l.r. n.19/10 e conseguentemente che gli eventuali mancati introiti derivanti dalla sua introduzione trovano copertura a valere sui proventi degli aumenti straordinari previsti dalle dgr n.1204/10 e n.1977/11;

DATO ATTO che come previsto dalla dgr 1204 del 29 dicembre 2010 a partire dal 1 gennaio 2012 la tariffa del titolo mensile integrato regionale è stabilita in euro 99;

RICHIAMATO l'art. 22 del r.r. n. 5/2002 che prevede che "a seguito di adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente all'adeguamento conservano validità per i trenta giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso. Decorso tale termine non possono essere utilizzati, salvo nei casi di abbonamento annuale con validità residua. In caso di adeguamento tariffario il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa ed è garantito agli utenti per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi." e che tali condizioni devono, quindi, essere applicate anche agli abbonamenti mensili "loviaggio ovunque in Lombardia" acquistati alla tariffa di 85 €;

CONSIDERATO che l'abbonamento trimestrale della Carta Regionale di Trasporto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(CRT) a tariffa intera - definito dalle D.G.R. n. VII/6044 del 5 dicembre 2007 e n. VII/7368 del 28 maggio 2008 è ad oggi acquistabile alla tariffa di euro 250, mentre il titolo annuale è acquistabile alla tariffa di euro 999, tariffa il cui livello di convenienza è ritenuto congruo rispetto alla tariffa del titolo integrato regionale, e che, pertanto, è indispensabile adeguare il livello tariffario del solo titolo trimestrale;

RITENUTO, di conseguenza, opportuno che l'abbonamento trimestrale della Carta Regionale di Trasporto (CRT) possa essere acquistato al prezzo di euro 250 sino al 31 gennaio 2012 e utilizzato validamente sino alla scadenza del 30 aprile 2012; coerentemente con il valore della tariffa del titolo mensile regionale integrato, lo stesso abbonamento trimestrale a tariffa intera potrà essere acquistato a partire dal 1 febbraio 2012 alla tariffa pari a euro 285;

RITENUTO, inoltre, opportuno, a seguito dell'introduzione del titolo mensile "lo Viaggio ovunque in Lombardia" - il quale rispetto alla CRT consente una maggior semplicità di utilizzo per gli utenti che lo possono acquistare presso le rivendite degli abbonamenti aziendali in luogo degli uffici postali, garantisce tempi più rapidi di emissione nonché la possibilità di vendita tramite i canali dei Mobility Manager - prevedere che la CRT a tariffa intera trimestrale e annuale sia venduta, entro il 30 aprile 2012, anche dalle aziende di trasporto sotto forma di "lo Viaggio ovunque in Lombardia", le cui caratteristiche e modalità di vendita sono analoghe a quelle già previste per il titolo mensile;

RICHIAMATE la D.G.R. del 5 dicembre 2007 n. VII/6044 e la D.G.R. del 28 maggio 2008 n. VII/7368 nonché la convenzione con Poste Italiane sottoscritta in data 12 maggio 2010 in attuazione della Convenzione Quadro di cui alla dgr n. VIII/9632 del 19 giugno 2009, che hanno definito il nuovo sistema delle agevolazioni tariffarie di trasporto pubblico, avente validità dal 1 gennaio 2008;

DATO ATTO che nel corso del 2009 Regione ha condotto un'indagine telefonica avente ad oggetto la rilevazione delle modalità di viaggio dei beneficiari le cui modalità di esecuzione ed il questionario sono stati concordati con i rappresentanti delle Associazioni delle aziende automobilistiche ANAV LOMBARDIA, ASSO LOMBARDA e ASSTRA LOMBARDIA e di Trenitalia S.p.A., LeNord S.r.l., Navigazione Lago D'Iseo S.r.l. e ATM S.p.A.;

RICHIAMATE le d.g.r. n.VIII/10958 del 30 dicembre 2009 e n. IX/1138 del 23 dicembre 2010;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATO in particolare che la dgr n.1138/2010, a seguito dell'indagine condotta e in accordo tra Regione Lombardia e i rappresentanti delle Associazioni delle Aziende di trasporto pubblico regionale e locale, nonché tenendo conto della normativa europea, nazionale e regionale vigente che prevede l'obbligo di rimborso delle agevolazioni tariffarie alle aziende di trasporto pubblico locale, escludendo il rimborso integrale del prezzo delle agevolazioni e determinando le valorizzazioni economiche in riferimento alla tariffa più conveniente per l'utente tra quelle applicate sul territorio, stabilisce:

- la valorizzazione unitaria: per ciascun titolo di viaggio regionale di circolazione gratuita e a tariffa agevolata euro 216,34; per ciascun titolo di viaggio regionale a tariffa intera e ridotta euro 1.000;
- le quote di riparto tra le diverse tipologie di servizio, automobilistici urbani e di area urbana, automobilistici interurbani, ferroviari, navigazione;

RITENUTO opportuno, d'Intesa con i rappresentanti delle Associazioni delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale, garantire anche per il 2011 la valorizzazione delle Carte Regionali di Trasporto, applicando gli stessi valori unitari definiti con la dgr n.1138/2010 sopra richiamata e determinando le rispettive quote di riparto tra i servizi urbani, di area urbana, interurbani, ferroviari e di navigazione, così come riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che il numero medio mensile di agevolazioni tariffarie valide nel periodo gennaio-ottobre 2011, in base ai dati certificati da Poste Italiane, quale soggetto sottoscrittore della Convenzione con Regione Lombardia di cui alle dgr sopracitate, relativi al numero dei versamenti effettuati dai cittadini per il pagamento delle agevolazioni tariffarie così come risultanti dall'apposito applicativo in uso da parte di Regione Lombardia, risulta pari a:

- n. 69.192,7 per i titoli gratuiti e agevolati
- n. 2.312,5 per i titoli a tariffa intera e ridotta

RITENUTO conseguentemente di determinare la valorizzazione economica complessiva delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto rilasciate dalla Regione Lombardia per l'anno 2011 nell'importo complessivamente pari a euro 17.280.124,79;

PRESO ATTO che, come comunicato da ANAV LOMBARDIA con nota del 6 dicembre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2011 prot. n. 1211, Trenord S.r.l. con nota del 12 dicembre 2011 prot. n. 10884, AssTra LOMBARDIA con nota del 13 dicembre 2011 prot. n. 125, Navigazione Lago D'Iseo S.r.l. con nota del 30 novembre 2011 prot. n. 7168 e Comune di Milano con nota del 1 dicembre 2011 prot. n. 870607, i rappresentanti delle Associazioni delle imprese, Navigazione Lago D'Iseo S.r.l., Trenord S.r.l. e il Comune di Milano condividono la valorizzazione proposta e concordano che l'ammontare complessivo sopraindicato sia ripartito nei seguenti termini:

- servizi urbani e di area urbana € 8.897.177,65
- servizi interurbani € 4.456.265,12
- servizi ferroviari € 3.868.666,44
- Navigazione Lago d'Iseo € 58.015,58

DATO ATTO che gli importi riferiti alle specifiche modalità di trasporto sopra indicati derivano, a seconda della tipologia di titoli gratuiti-agevolati o a tariffa intera-ridotta, dalle differenti quote di utilizzo dei diversi mezzi di trasporto, così come desunte dall'indagine regionale condotta nel 2009 e riportate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO che:

- le quote sopra indicate per i servizi urbani, di area urbana e interurbani siano da suddividere tra i gestori dei servizi sulla base delle vetture*km contribute da Regione per i servizi eserciti in regime di concessione e risultanti dai contratti di servizio vigenti nel 2011;
- l'erogazione delle risorse avvenga con le seguenti modalità: liquidazione della quota pari al 70% della valorizzazione delle agevolazioni tariffarie entro febbraio 2012; liquidazione del saldo del 30% entro 60 giorni dalla definitiva determinazione delle percorrenze anno 2011;

CONSIDERATA l'incertezza del quadro economico nazionale e regionale, derivante dall'approvazione delle manovre finanziarie nazionali che non hanno consentito nei primi mesi del 2011 di procedere al rinnovo del Protocollo d'Intesa con i



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rappresentanti delle Forze dell'Ordine e le Associazioni delle Aziende di trasporto pubblico locale per la circolazione gratuita sui mezzi pubblici degli appartenenti ai diversi Corpi delle Forze dell'Ordine, Protocollo approvato dalla Giunta con delibera n.VIII/11336 del 10 febbraio 2010 e scaduto il 31 dicembre 2010;

PRESO ATTO di quanto dichiarato, su istanza di Regione Lombardia prot. n. S1.2011.0050827 del 29 novembre 2011, da ANAV LOMBARDIA con nota del 6 dicembre 2011 prot n. 1211, Trenord S.r.l. con nota del 12 dicembre 2011 prot. n. 10884, AssTra LOMBARDIA con nota del 13 dicembre 2011 prot. n. 125, Navigazione Lago D'Iseo S.r.l. con nota del 30 novembre 2011 prot. n. 7168 e Comune di Milano con nota del 1 dicembre 2011 prot. n. 870607, in merito alla continuità per l'anno 2011 nell'espletamento della funzione di garanzia della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici effettuata da parte dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine;

RITENUTO opportuno riconoscere, a titolo di valorizzazione dell'accesso gratuito ai servizi per il personale delle Forze dell'Ordine, alle sole aziende ed Enti che abbiano garantito la continuità del Protocollo sopra citato per il 2011 un ammontare di risorse pari a euro 6.100.000,00 da ripartire tra le tipologie di servizio con gli stessi importi individuati dalla dgr n. 7632 dell'11 luglio 2008;

RITENUTO:

- di ripartire le risorse tra le singole aziende ed Enti sulla base delle vetture*km contribute da Regione per i servizi eserciti in regime di concessione e risultanti dai contratti di servizio vigenti nel 2011;
- di stabilire le seguenti modalità di erogazione: liquidazione della quota pari al 70% della valorizzazione dell'accesso gratuito ai servizi per il personale delle Forze dell'Ordine entro febbraio 2012; liquidazione del saldo del 30% entro 60 giorni dalla definitiva determinazione delle percorrenze anno 2011;
- di subordinare la liquidazione delle risorse alla presentazione da parte della singola azienda o Ente di una dichiarazione attestante la continuità nell'applicazione del Protocollo d'Intesa approvato con dgr 11366 del 10 febbraio 2010, ossia nella garanzia alla libera circolazione sui mezzi del personale delle Forze dell'Ordine alle condizioni contenute nel Protocollo medesimo, per tutto l'anno 2011;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RILEVATA l'opportunità di procedere, anche in considerazione del progetto di legge di Riforma del Trasporto Pubblico Locale in fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale, nella valutazione di ulteriori e diverse modalità di accesso e valorizzazione di tutte le tipologie di agevolazioni tariffarie, ivi incluse quelle per i corpi delle Forze dell'Ordine, per gli anni successivi al 2011;

RITENUTO altresì di procedere, come previsto dalle DGR n.1204/2010 e n.1977/2011, con la definizione dei criteri di riparto dei titoli "lo Viaggio ovunque in Lombardia", criteri proposti e condivisi dalle aziende di Trasporto, che prevedono il riparto tra l'azienda Trenord e le aziende di trasporto automobilistico esercenti in Lombardia per gli anni 2011 e 2012, secondo i seguenti parametri:

- Titolo mensile/Settimanale: Trenord 40% - Altri operatori 60%;
- Titolo giornaliero e plurigiornaliero: Trenord 60% - Altri operatori 40%;

Il successivo riparto tra gli operatori dei servizi di automobilistici e di navigazione del lago d'Iseo avverrà in considerazione della stima dei titoli di viaggio vigenti che non risultano più venduti in quanto sostituiti dai titoli di viaggio integrati; il calcolo delle quote di rispettiva competenza è effettuato da Trenord, sulla base dei dati forniti dalle singole aziende anche attraverso le proprie Associazioni di categoria, che provvede anche al conseguente riparto mensile;

RITENUTO di confermare quanto previsto dalla dgr n.1977/2011 che, al fine di garantire la corretta applicazione dell'algoritmo di calcolo del clearing, prevede in caso di mancata o non corretta rendicontazione mensile a Trenord del venduto dei titoli di viaggio "lo Viaggio ovunque in Lombardia" e "lo Viaggio Treno-Città" da parte delle singole aziende, in base ai tempi e modi stabiliti dall'azienda ferroviaria stessa, la possibilità per l'azienda Trenord - previo parere dei competenti uffici regionali - di disporre che le aziende inadempienti non abbiano diritto alla propria quota di riparto;

RITENUTO opportuno richiamare l'impegno dell'Amministrazione regionale a valutare, anche al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario, il caso in cui un singolo operatore, a seguito del riparto dei nuovi titoli di viaggio integrati e considerando il contesto definito dalla DGR n.1204 del 29 dicembre 2010 (minori corrispettivi, efficientamento della produzione nei limiti del 3% dei costi da ottenere anche tramite la razionalizzazione del servizio, incremento straordinario delle tariffe del 20%), registri minori introiti imputabili esclusivamente all'introduzione dei titoli integrati, previa dimostrazione dell'impatto negativo (supportata da adeguata documentazione relativa a conto economico e bilancio aziendale);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la dgr n.44862 del 5 agosto 1999 avente ad oggetto “Legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 “Riforma del Trasporto Pubblico Locale in Lombardia” Approvazione schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni Provinciali per il conferimento di funzioni amministrative in materia di servizi di gran turismo, immatricolazioni e noleggio autobus, impianti fissi e a guida vincolata, ruoli dei tassisti e autonoleggiatori, navigazione interna”;

CONSIDERATO che la delibera della giunta regionale sopra citata dispone il trasferimento annuo alle Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'accordo di programma, secondo quote predefinite;

VISTA la legge n. 146 dell'11 giugno 2004 di istituzione della Provincia di Monza e della Brianza e la legge n. 183 del 9 dicembre 2004 di annessione di ulteriori cinque comuni alla Provincia di Monza e della Brianza;

RITENUTO necessario procedere alla ripartizione delle risorse assegnate dalla dgr n. 44862/1999 alla Provincia di Milano, per l'importo di € 522.297,35, tra le due Province;

CONSIDERATI gli accordi intercorsi tra la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza con i quali si definiscono le percentuali di scorporo, portando la percentuale complessiva di attribuzione alla Provincia di Monza e della Brianza al 21,10%;

RITENUTO, in considerazione delle percentuali di scorporo sopra richiamate, che l'importo di € 522.297,35 di cui alla dgr 44862/1999, a partire dall'anno 2011, sia da assegnare per € 412.092,32 alla Provincia di Milano e per € 110.205,03 alla Provincia di Monza e della Brianza;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale n. VI/48888 del 1° marzo 2000, n. VII/9972 del 26 luglio 2002, n. VIII/3870 del 20 dicembre 2006, n. VIII/6413 del 27 dicembre 2007, n. VIII/8827 del 30 dicembre 2008, n. VIII/10910 del 23 dicembre 2009 nonché la n. IX/1138 del 23 dicembre 2010 nelle quali sono stati previsti i trasferimenti agli Enti Locali delle risorse per consentire lo svolgimento delle attività amministrative inerenti le competenze trasferite dalla Regione in materia di trasporto pubblico locale ed in particolare da dedicare alle attività di accertamento della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sicurezza dei percorsi e delle fermate e di monitoraggio dei servizi mediante la raccolta strutturata dei dati secondo le modalità e i tempi disciplinati negli atti richiamati;

CONSIDERATO che:

- gli Enti Locali si sono ormai dotati di idonee strutture atte all'espletamento delle funzioni trasferite e degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente;
- è, comunque, necessaria una costante attività di accertamento della sicurezza dei percorsi e delle fermate e soprattutto di monitoraggio dei servizi;
- è indispensabile, anche ai fini dell'adeguamento tariffario 2012, acquisire dagli Enti Locali i dati relativi al monitoraggio dei servizi svolti nel 2011 entro il 30 giugno 2012 attraverso l'utilizzo dell'apposito applicativo on-line già utilizzato nel corso dell'anno 2010 oltre all'aggiornamento dei dati relativi al parco autobus;

RITENUTO, quindi, opportuno:

- continuare a contribuire finanziariamente al sostegno delle attività amministrative di accertamento della sicurezza dei percorsi e delle fermate e di monitoraggio dei servizi svolte dagli Enti Locali nel 2011, definendo l'entità del contributo in € 1.291.142,75;
- subordinare la liquidazione delle presenti risorse al ricevimento dei dati di monitoraggio riferiti ai servizi svolti nell'anno 2011 sia a contratto sia in regime di concessione; le Province sono tenute all'invio anche dei dati relativi ai servizi dei Comuni regolatori del proprio territorio, il cui mancato invio comporterà la sospensione della liquidazione;

RITENUTO opportuno definire le modalità di riparto tra le Province e i Comuni capoluogo di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese titolari di funzioni di programmazione, considerando lo svolgimento di alcune attività amministrative indipendenti dalla quantità dei servizi regolati e di altre il cui onere è ad esse, invece, strettamente legato, in analogia a quanto già previsto nei precedenti atti deliberativi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, conseguentemente, di definire le modalità di riparto delle risorse tra gli Enti locali in analogia con i criteri già precedentemente adottati e corrispondenti a:

- assegnazione di una quota fissa uguale sia per le Province che per i Comuni capoluogo, nella misura pari a euro 25.000,00 per ciascun Ente Locale;
- assegnazione della quota residua per il 50% alle Province e per il 50% ai Comuni capoluogo;
- all'interno di ciascuna categoria, riparto tra gli Enti locali sulla base delle vetture*km contribute dalla Regione per i servizi eserciti in regime di concessione e rilevate nei contratti di servizio vigenti come da saldo annualità 2010;

RICHIAMATO il “Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia con Province, Comuni capoluogo, Anci Lombardia, associazioni ed imprese di trasporto pubblico locale, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura ferroviaria, i rappresentanti dei sindacati confederali e del settore dei trasporti e le associazioni di utenti, consumatori e pendolari”, sottoscritto l'11 novembre 2008 (d.g.r. n. VIII/8475 del 19 novembre 2008);

RICHIAMATA la dgr n. VIII/10910 del 23 dicembre 2009 avente per oggetto “Determinazioni in merito a risorse da ripartire tra Aziende automobilistiche esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale e Enti Locali aventi servizi di TPL gestiti in regime contrattuale. Criteri e modalità di riparto delle risorse regionali relative alle funzioni amministrative degli Enti Locali in materia di Trasporto Pubblico Locale – Anno 2009”, con cui Regione Lombardia ha assunto impegni inerenti il rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico locale;

RICHIAMATE altresì:

- la d.g.r. n. VII/14957 del 7 novembre 2003 con cui è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia e gli Enti Locali per l'assegnazione di risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti per la qualificazione del trasporto pubblico locale;
- la d.g.r. n. VII/18658 del 5 agosto 2004 con cui sono state apportate modifiche agli artt. 6, 9 e 20 dell'Accordo di cui al punto precedente;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che con decreto n. 12120 del 6 dicembre 2011 la Regione ha proceduto al riparto tra Province e Comuni capoluogo delle risorse per il rinnovo del parco autobus adibito a servizi di trasporto pubblico locale, per l'importo complessivo di 8,5 mln€;

RITENUTO opportuno, vista anche la legge regionale n. 24 del 11 dicembre 2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", procedere nel programma di rinnovo del parco veicolare utilizzato per i servizi di TPL assegnando, con atto del dirigente competente della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, gli ulteriori 17 mln € entro il 30 aprile 2012, coerentemente con la proposta di progetto di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 a legislazione vigente e programmatico" approvato con dgr 2431 del 9 novembre 11, tenuto conto dei bus*km offerti nell'ambito dei contratti di servizio e delle concessioni, valori corrispondenti al saldo 2011;

CONSIDERATA l'esigenza prioritaria di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, accelerando gli investimenti e promuovendo la qualità dei servizi attraverso l'impiego di mezzi nuovi e a minore impatto ambientale;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di definire un termine di 6 mesi per la presentazione dei piani di rinnovo da parte degli Enti locali in attuazione del piano di riparto 2012, termine decorrente dalla data di trasmissione dei relativi atti agli Enti locali da parte di Regione Lombardia;

RITENUTO di procedere con la revoca delle assegnazioni per gli Enti locali che non provvedano alla trasmissione dei rispettivi piani di rinnovo entro il termine sopra indicato e con il successivo riparto delle risorse tra tutti gli Enti;

RITENUTO altresì di stabilire che, dal 1° gennaio 2012, non sia più ammessa la facoltà da parte degli Enti locali di avvalersi di deleghe di pagamento diretto alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale delle risorse a copertura degli investimenti per il rinnovo del parco autobus;

PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte di alcuni enti locali e associazioni di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rappresentanza delle imprese di precisare i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione relativa ai servizi finalizzati nel caso in cui i percorsi si sovrappongano a quelli dei servizi di TPL;

RICHIAMATO l'Allegato 1 alla dgr n. VII/7348 dell'11 dicembre 2001 "Indirizzi per l'esercizio e definizione delle modalità per l'autorizzazione dei servizi automobilistici finalizzati di cui alla lett. d), comma 5, art. 2, l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia", che prevede, tra l'altro, per i servizi finalizzati svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo è costituito da una particolare categoria di persone, che:

- l'offerta sia rivolta a tutte le persone che appartengono ad una determinata categoria e solo a quella categoria che hanno la necessità di recarsi in un luogo e solo in quel luogo;
- non possono essere autorizzati qualora si sovrappongano/coincidano con itinerari, o parte di essi, di servizi automobilistici di TPL o di collegamento al sistema aeroportuale;
- possono essere autorizzati in deroga a quanto sopra, qualora esista un contratto di servizio per i servizi di TPL a seguito di procedura concorsuale e il soggetto autorizzato sia diverso dall'aggiudicatario garantendo, a discrezione delle amministrazioni, attraverso una rivisitazione del contratto di servizio, eventuali accordi, anche economici, di riequilibrio;
- l'autorizzazione non costituisce diritto di esclusiva sull'itinerario;
- nell'espletamento dell'attività non è consentito effettuare alcun servizio locale intermedio diverso, sia in termini di percorso che di utenza trasportata, da quello finalizzato per il quale si è ricevuta l'autorizzazione.

RITENUTO, quindi, opportuno stabilire che per servizi finalizzati autorizzabili si intendono servizi anche aventi itinerari, o parte di essi, coincidenti/sovrapposti ai servizi automobilistici di tpl o ai servizi di collegamento aeroportuale, purché, data la specificità del servizio finalizzato relativa al raggiungimento di un particolare luogo avente una specifica funzione, sia consentita esclusivamente la salita dell'utente nelle diverse fermate del percorso con discesa esclusiva al punto di destinazione finale del percorso autorizzato (e viceversa per le corse di ritorno). Non risulta pertanto autorizzabile un servizio finalizzato che consenta spostamenti di passeggeri lungo le fermate intermedie del percorso, non connessi alla specificità del servizio;

DATO ATTO di quanto previsto dalla dgr 1977 del 6 luglio 2011 in merito alle condizioni di trasporto del gestore del servizio ferroviario regionale in Lombardia, considerato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che nel periodo fin qui trascorso si sono svolti una serie di incontri con i diversi portatori di interesse (Comitato Regionale Consumatori e Utenti, viaggiatori con bici al seguito, rappresentanze dei pendolari e Gruppo Approfondimento Tecnico per le politiche per le persone con disabilità);

CONSIDERATO che è tutt'ora in corso l'adeguamento del contenuto delle Condizioni di Trasporto Trenord, al fine di poter vagliare attentamente tutte le osservazioni formulate, si ritiene opportuno completare tale percorso di confronto prima di addivenire alla formulazione delle nuove Condizioni di Trasporto, da introdursi nel corso del 2012;

DATO ATTO che gli impegni finanziari a carico della Regione Lombardia trovano copertura:

- o per € 6.100.000,00 (valorizzazione economica dell'accesso gratuito ai servizi di TPL per il personale delle Forze dell'Ordine) a valere sulla UPB 3.1.0.2.123 capitolo 6317 del Bilancio 2011;
- o per € 17.280.124,79 (valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto) a valere sulla UPB 3.1.0.2.123 capitolo 6317 del Bilancio 2011 per l'importo di 9.426.873,12 e a valere sulla UPB 3.1.0.2.123 capitoli 6317 e 7013 (impegni n. 8726/2010 e 8727/2010) per la quota residua;
- o per € 522.297,35 (funzioni amministrative ai sensi della dgr 44862/1999) a valere sulla UPB 4.4.2.232 capitolo 7676 del Bilancio 2011;
- o per € 1.291.142,75 (funzioni amministrative di accertamento della sicurezza dei percorsi e delle fermate e di monitoraggio dei servizi): a valere sulla UPB 3.1.0.2.123 capitolo 4964 del Bilancio 2011 per € 633.071,38; a valere sulla UPB 4.4.2.232 capitolo 7676 del Bilancio 2011 per la quota residua;
- o per € 17.000.000 (piano di riparto delle risorse per il rinnovo del parco autobus) a valere sulla UPB 3.1.0.2.123 capitolo 7209 coerentemente con la proposta di progetto di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 a legislazione vigente e programmatico" approvato con dgr n.2431 del 9 novembre 2011;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di istituire il nuovo titolo integrato di area provinciale "lo viaggio ovunque in Provincia", con le caratteristiche di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di prevedere che il nuovo titolo di viaggio sia posto in vendita dal prossimo 1 gennaio 2012 secondo i layout definiti, sulla base di quanto previsto nell'Allegato A, da Trenord e comunicati da quest'ultima, mediante forme concordate con i rappresentanti delle Associazioni ANAV e AssTra, a tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale in Lombardia;
2. di stabilire che, ai fini dell'allegato A della dgr n.1977/11, il titolo è considerato "introdotto" nel caso in cui le aziende di trasporto garantiscano almeno la vendita attraverso il sistema di bigliettazione magnetico elettronico (SBME), oltre ad un punto vendita all'interno di ogni singola provincia dal 1° gennaio 2012 e che nelle rivendite aziendali degli abbonamenti di tutte le aziende sulle quali il titolo è valido sia disponibile il titolo di viaggio in uno dei supporti (SBME, SIPAX o cartaceo) entro il 1° febbraio 2012, nonché prevedere che le aziende inviino all'ente competente una relazione contenente le stesse informazioni già previste per la convenzione di cui al punto precedente, convenzione che potrà essere sottoscritta entro il 28 febbraio 2012;
3. di garantire a tutte le aziende di trasporto la possibilità di stampare e vendere direttamente anche il nuovo titolo di viaggio "lo Viaggio ovunque in Provincia", concordando con Trenord i relativi formati, le caratteristiche anticontraffazione e le modalità di rendicontazione reciproca del venduto;
4. di stabilire che gli Enti competenti con apposito atto provvedano ad adottare tempestivamente il nuovo titolo di viaggio integrato, provvedendo altresì al suo recepimento all'interno del proprio sistema tariffario e dei contratti di servizio vigenti, nonché alla trasmissione dell'atto a Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dell'atto medesimo;
5. di prevedere un'adeguata campagna di comunicazione del nuovo titolo di viaggio previsto dal presente provvedimento e quindi di porre a carico degli Enti Locali e delle aziende tutte le attività necessarie a prevedere idonee forme di pubblicizzazione del nuovo titolo di viaggio con particolare attenzione alle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rivendite, a bordo mezzo, tramite i siti internet aziendali e degli enti locali, nonché il materiale ordinario di pubblicizzazione dei livelli tariffari aziendali, utilizzando anche le informazioni messe a disposizione da Regione Lombardia nell'apposita pagina web, nonché i naming e loghi previsti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di stabilire che gli Enti locali procedano, all'interno della delibera di adozione, alla verifica degli obblighi posti a carico delle aziende esercenti i servizi nel territorio di competenza, con particolare riguardo a quelli legati all'introduzione delle nuove agevolazioni di cui all'Allegato A, così come già previsto per i titoli agevolati e integrati introdotti con la dgr n.1204/2010;
7. di demandare a Trenord l'approvazione dei layout di "lo Viaggio ovunque in Lombardia", nel rispetto delle indicazioni riportate in premessa, nonché la relativa comunicazione, mediante forme concordate con i rappresentanti delle Associazioni delle imprese, a tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale in Lombardia;
8. di prevedere che sulla tessera "lo Viaggio" sia garantita la possibilità di ricaricare, tramite le apposite emettitrici del sistema SBME, anche il titolo di viaggio "lo Viaggio Ovunque in Lombardia" settimanale;
9. di prevedere che qualora i Comuni capoluogo non deliberino i livelli tariffari della quota urbana del titolo entro 60 giorni dalla decorrenza dell'aumento tariffario disposto dalla delibera annuale di adeguamento delle tariffe, Trenord possa procedere a modificare i livelli tariffari, applicando la metodologia prevista dalla dgr n.1204/10, adeguando la sola quota ferroviaria; qualora l'atto deliberativo del Comune capoluogo intervenga dopo i 60 giorni, la modifica dei livelli tariffari di "Treno-città" potrà comunque aver luogo;
10. di stabilire che gli eventuali mancati introiti derivanti dall'introduzione del titolo "lo Viaggio ovunque in Provincia" trovano copertura dai proventi degli aumenti straordinari previsti dalle dgr n.1204/10 e n.1977/11;
11. di stabilire che a partire dal 1 gennaio 2012 il prezzo del titolo integrato regionale "lo Viaggio ovunque in Lombardia" è pari a euro 99;
12. di stabilire che l'abbonamento trimestrale della Carta Regionale di Trasporto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(CRT) a tariffa intera potrà essere acquistato a partire dal 1 febbraio 2012 alla tariffa pari a euro 285; l'abbonamento potrà essere acquistato al prezzo di euro 250 sino al 31 gennaio 2012 e utilizzato validamente sino alla scadenza del 30 aprile 2012;

13. di stabilire che la CRT a tariffa intera trimestrale e annuale sia venduta, entro il 30 aprile 2012, anche dalle aziende di trasporto sotto forma di "lo Viaggio ovunque in Lombardia", le cui caratteristiche e modalità di vendita devono essere analoghe a quelle già previste per il titolo mensile;

14. di riconoscere anche per il 2011 la valorizzazione delle Carte Regionali di Trasporto, nell'importo complessivamente pari a euro 17.280.124,79, applicando gli stessi valori unitari definiti con la dgr n.1138/2010 e determinando le rispettive quote di riparto dei servizi urbani, di area urbana ed interurbani, ferroviari e di navigazione, così come riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

15. di stabilire, come concordato con ANAV LOMBARDIA, Trenord S.r.l., AssTra LOMBARDIA, Navigazione Lago D'Iseo S.r.l. e Comune di Milano, che l'ammontare complessivo indicato al punto precedente sia ripartito nei seguenti termini:

- servizi urbani e di area urbana € 8.897.177,65
- servizi interurbani € 4.456.265,12
- servizi ferroviari € 3.868.666,44
- Navigazione Lago d'Iseo € 58.015,58

16. di stabilire che:

- le quote indicate al punto precedente per i servizi urbani, di area urbana e interurbani siano da suddividere tra i gestori dei servizi sulla base delle vetture*km contribute da Regione per i servizi eserciti in regime di concessione e risultanti dai contratti di servizio vigenti nel 2011;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- l'erogazione delle risorse avvenga con le seguenti modalità: liquidazione della quota pari al 70% della valorizzazione delle agevolazioni tariffarie entro febbraio 2012; liquidazione del saldo del 30% entro 60 giorni dalla definitiva determinazione delle percorrenze anno 2011;
17. di riconoscere a titolo di valorizzazione dell'accesso gratuito ai servizi per il personale delle Forze dell'Ordine, alle sole aziende ed Enti che abbiano garantito la continuità per il 2011 del Protocollo d'Intesa approvato con dgr n.11336 del 10 febbraio 2010, un ammontare di risorse pari a euro 6.100.000,00 da ripartire tra le tipologie di servizio con gli stessi importi individuati dalla dgr n. 7632 dell'11 luglio 2008;
18. di stabilire:
- di ripartire le risorse di cui al punto precedente tra le singole aziende ed Enti sulla base delle vetture*km contribute da Regione per i servizi eserciti in regime di concessione e risultanti dai contratti di servizio vigenti nel 2011;
 - di erogare tali risorse con le seguenti modalità: liquidazione della quota pari al 70% entro febbraio 2012; liquidazione del saldo del 30% entro 60 giorni dalla definitiva determinazione delle percorrenze anno 2011;
 - di subordinare la liquidazione alla presentazione da parte della singola azienda o Ente di una dichiarazione attestante la continuità nell'applicazione del Protocollo d'Intesa approvato con dgr 11366 del 10 febbraio 2010, ossia nella garanzia alla libera circolazione sui mezzi del personale delle Forze dell'Ordine alle condizioni contenute nel Protocollo medesimo, per tutto l'anno 2011;
19. di procedere, anche in considerazione del progetto di legge di Riforma del Trasporto Pubblico Locale in fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale, nella valutazione di ulteriori e diverse modalità di accesso e valorizzazione di tutte le tipologie di agevolazioni tariffarie, ivi incluse quelle per i corpi delle Forze dell'Ordine, per gli anni successivi al 2011;
20. di definire i criteri di riparto dei titoli "lo Viaggio ovunque in Lombardia", criteri proposti e condivisi dalle aziende di Trasporto, che prevedono il riparto tra l'azienda Trenord e le altre aziende di trasporto pubblico locale esercenti in Lombardia per gli anni 2011 e 2012, secondo i seguenti parametri:
- Titolo mensile/Settimanale: Trenord 40% - Altri operatori 60%
 - Titolo giornaliero e plurigiornaliero: Trenord 60% - Altri operatori 40%;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Il successivo riparto tra gli operatori dei servizi di automobilistici, Comune di Milano e l'Azienda di navigazione del lago d'Iseo avverrà in considerazione della stima dei titoli di viaggio vigenti che non risultano più venduti in quanto sostituiti dai titoli di viaggio integrati; il calcolo delle quote di rispettiva competenza è effettuato da Trenord che provvede anche al conseguente riparto mensile, sulla base dei dati forniti dagli operatori dei servizi di automobilistici, Comune di Milano e dall'Azienda di navigazione del lago d'Iseo anche attraverso le proprie Associazioni di categoria;

21. di confermare quanto previsto dalla dgr n.1977/2011 che, al fine di garantire la corretta applicazione dell'algoritmo di calcolo del clearing, prevede in caso di mancata o non corretta rendicontazione mensile a Trenord del venduto dei titoli di viaggio "lo Viaggio ovunque in Lombardia" e "lo Viaggio Treno-Città" da parte delle singole aziende, in base ai tempi e modi stabiliti dall'azienda ferroviaria stessa, la possibilità per l'azienda Trenord - previo parere dei competenti uffici regionali - di disporre che le aziende inadempienti non abbiano diritto alla propria quota di riparto;
22. di valutare, anche al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario, il caso in cui un singolo operatore, a seguito del riparto dei nuovi titoli di viaggio integrati e considerando il contesto definito dalla DGR n.1204 del 29 dicembre 2010 (minori corrispettivi, efficientamento della produzione nei limiti del 3% dei costi da ottenere anche tramite la razionalizzazione del servizio, incremento straordinario delle tariffe del 20%), registri minori introiti imputabili esclusivamente all'introduzione dei titoli integrati, previa dimostrazione dell'impatto negativo (supportata da adeguata documentazione relativa a conto economico e bilancio aziendale);
23. di procedere alla ripartizione delle risorse assegnate dalla dgr n.44862/1999 alla Provincia di Milano, per l'importo di € 522.297,35, nella misura di € 412.092,32 alla Provincia di Milano e € 110.205,03 alla Provincia di Monza e della Brianza;
24. di destinare alle Province e ai Comuni capoluogo di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, titolari di funzioni di programmazione, le risorse per euro 1.291.142,75 per lo svolgimento delle attività amministrative di accertamento della sicurezza dei percorsi e delle fermate e di monitoraggio dei servizi nell'anno 2011;
25. di definire le modalità di riparto delle risorse di cui al punto precedente in analogia con i criteri già precedentemente adottati e corrispondenti a:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- assegnazione di una quota fissa uguale sia per le Province che per i Comuni capoluogo, nella misura pari a euro 25.000,00 per ciascun Ente Locale;
 - assegnazione della quota residua per il 50% alle Province e per il 50% ai Comuni capoluogo;
 - all'interno di ciascuna categoria, riparto tra gli Enti locali sulla base delle vetture*km contribute dalla Regione per i servizi eserciti in regime di concessione e rilevate nei contratti di servizio vigenti come da saldo annualità 2010;
26. di stabilire che gli Enti Locali trasmettono i dati di monitoraggio dei servizi svolti nel 2011 entro il 30 giugno 2012 attraverso l'utilizzo dell'apposito applicativo on-line già utilizzato nel corso dell'anno 2011, e provvedano, entro la stessa data, all'aggiornamento dei dati relativi al parco autobus;
27. di subordinare la liquidazione delle risorse di cui al punto 25 al ricevimento dei dati di monitoraggio riferiti ai servizi svolti nell'anno 2011 sia a contratto sia in regime di concessione; le Province sono tenute all'invio anche dei dati relativi ai servizi dei Comuni regolatori del proprio territorio, il cui mancato invio comporterà la sospensione della liquidazione;
28. di procedere nel programma di rinnovo del parco veicolare utilizzato per i servizi di TPL assegnando, con atto del dirigente competente della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, ulteriori 17 mln € entro il 30 aprile 2012, coerentemente con la proposta di progetto di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 a legislazione vigente e programmatico" approvato con dgr n.2431 del 9 novembre 2011, tenuto conto dei bus*km offerti nell'ambito dei contratti di servizio e delle concessioni, valori corrispondenti al saldo 2011;
29. di procedere con la revoca delle assegnazioni per gli Enti locali che non provvedano alla trasmissione dei rispettivi piani di rinnovo entro il termine di 6 mesi dalla trasmissione agli Enti locali da parte di Regione Lombardia degli atti riguardanti il piano di riparto 2012 di cui al punto precedente; tali risorse saranno successivamente ripartite tra tutti gli Enti;
30. di stabilire che, dal 1° gennaio 2012, non sia più ammessa la facoltà da parte degli Enti locali di avvalersi di deleghe di pagamento diretto alle aziende



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esercenti i servizi di trasporto pubblico locale delle risorse a copertura degli investimenti per il rinnovo del parco autobus;

31. di stabilire che per servizi finalizzati autorizzabili si intendono servizi anche aventi itinerari, o parte di essi, coincidenti/sovrapposti ai servizi automobilistici di tpl o ai servizi di collegamento aeroportuale, purché, data la specificità del servizio finalizzato relativa al raggiungimento di un particolare luogo avente una specifica funzione, sia consentita esclusivamente la salita dell'utente nelle diverse fermate del percorso con discesa esclusiva al punto di destinazione finale del percorso autorizzato (e viceversa per le corse di ritorno). Non risulta pertanto autorizzabile un servizio finalizzato che consenta spostamenti di passeggeri lungo le fermate intermedie del percorso, non connessi alla specificità del servizio;
32. di prevedere il completamento del percorso di condivisione delle condizioni di trasporto del gestore del servizio ferroviario regionale in Lombardia con i diversi portatori di interesse prima di addivenire alla formulazione delle nuove Condizioni di Trasporto, da introdursi nel corso del 2012;
33. di dare atto che gli impegni finanziari a carico della Regione Lombardia trovano copertura:
 - o per € 6.100.000,00 (valorizzazione economica dell'accesso gratuito ai servizi di TPL per il personale delle Forze dell'Ordine) a valere sulla UPB 3.1.0.2.123 capitolo 6317 del Bilancio 2011;
 - o per € 17.280.124,79 (valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto) a valere sulla UPB 3.1.0.2.123 capitolo 6317 del Bilancio 2011 per l'importo di 9.426.873,12 e a valere sulla UPB 3.1.0.2.123 capitoli 6317 e 7013 (impegni n. 8726/2010 e 8727/2010) per la quota residua;
 - o per € 522.297,35 (funzioni amministrative ai sensi della dgr 44862/1999) a valere sulla UPB 4.4.2.232 capitolo 7676 del Bilancio 2011;
 - o per € 1.291.142,75 (funzioni amministrative di accertamento della sicurezza dei percorsi e delle fermate e di monitoraggio dei servizi): a valere sulla UPB 3.1.0.2.123 capitolo 4964 del Bilancio 2011 per € 633.071,38; a valere sulla UPB 4.4.2.232 capitolo 7676 del Bilancio 2011 per la quota residua;
 - o per € 17.000.000 (piano di riparto delle risorse per il rinnovo del parco



Regione Lombardia
LA GIUNTA

autobus) a valere sulla UPB 3.1.0.2.123 capitolo 7209 coerentemente con la proposta di progetto di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 a legislazione vigente e programmatico" approvato con dgr n.2431 del 9 novembre 2011;

34. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI